

I811 - FINANZIAMENTI AUTO

Provvedimento n. 30390

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 30 novembre 2022;

SENTITO il Relatore, Professor Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002;

VISTO l'articolo 21 *nonies* della l. 241/90;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la Comunicazione sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la propria delibera del 20 dicembre 2018 n. 27497, di chiusura del procedimento I811, con la quale è stata accertata un'intesa restrittiva della concorrenza per oggetto, contraria all'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), consistente in una concertazione unica e complessa, continuata nel tempo, volta a distorcere fortemente le dinamiche concorrenziali nell'ambito della vendita di automobili attraverso finanziamenti *captive* e sono state irrogate sanzioni alle società Banque PSA Finance S.A., Banca PSA Italia S.p.A., BMW Bank GmbH in solido con BMW AG, FCA Bank S.p.A., FCE Bank Plc. in solido con Ford Motor Company, General Motor Financial Italia S.p.A. in solido con General Motor Company, RCI Banque S.A. in solido con Renault S.A., Toyota Financial Services Plc. in solido con Toyota Motor Corporation, Volkswagen Bank GmbH in solido con Volkswagen AG e alle associazioni Assofin e Assilea, riconoscendo alle società Daimler AG (ora Mercedes Benz Group AG) e Mercedes Benz Financial Services Italia S.p.A. il beneficio della non imposizione della sanzione di cui al paragrafo 2 della Comunicazione sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTE le sentenze del Consiglio di Stato nn. 687, 726, 750, 751, 753, del 13 gennaio 2022, n. 500 del 25 gennaio 2022, n. 552 del 26 gennaio 2022, n. 685 del 1° febbraio 2022, n. 728 del 2 febbraio 2022, n. 749 del 3 febbraio 2022, nn. 823 e 834 del 7 febbraio 2022, e n. 878 dell'8 febbraio 2022, che, respingendo gli appelli proposti dall'Autorità, hanno confermato le sentenze del TAR Lazio sez. I, nn. 12529, 12530, 12531, 12532, 12533, 12534, 12535, 12536, 12537, 12538, 12539, 12540, 12541, 12542, 12543, 12544, 12545 del 24 novembre 2020, nella parte in cui le stesse disponevano l'annullamento della delibera del 20 dicembre 2018 n. 27497 in ragione del solo motivo di impugnazione di carattere procedurale rappresentato dalla tardività dell'avvio dell'istruttoria;

CONSIDERATO che l'annullamento della delibera del 20 dicembre 2018 n. 27497 si basa dunque su un motivo che, ancorché di carattere meramente procedurale e tale da non intaccare l'accertamento della sussistenza dell'intesa, riguarda un vizio generale del provvedimento e non un'invalidità riferibile in via esclusiva ad alcuni destinatari di esso;

CONSIDERATO al contempo che, stante la "*natura plurima e scindibile*" dei provvedimenti di accertamento di intese restrittive della concorrenza (CdS 17 febbraio 2022, n. 1197), il giudicato formatosi a valle delle predette sentenze non si estende alle società Daimler AG (ora Mercedes Benz Group AG) e Mercedes Benz Financial Services Italia S.p.A. che, in quanto collaboratori nell'ambito del programma di clemenza, non hanno impugnato davanti al giudice amministrativo la delibera del 20 dicembre 2018 n. 27497;

VISTA l'istanza di esercizio del potere di annullamento in autotutela presentata dalle società Daimler AG (ora Mercedes Benz Group AG) e Mercedes Benz Financial Services Italia S.p.A., della delibera del 20 dicembre 2018 n. 27497 ancora valida ed efficace nei propri confronti;

VISTO l'articolo 7 del d. lgs. n. 3/2017, per il quale "*ai fini dell'azione di risarcimento del danno, si ritiene definitivamente accertata nei confronti dell'autore, la violazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato [...] non più soggetta ad impugnazione davanti al giudice del ricorso*";

CONSIDERATO che, a valle degli annullamenti pronunciati dal giudice amministrativo, Daimler AG (ora Mercedes Benz Group AG) e Mercedes Benz Financial Services Italia S.p.A. sono rimaste le uniche destinatarie della delibera del 20 dicembre 2018 n. 27497 e che tale circostanza pone le predette società in una posizione peggiore di quella delle altre parti del procedimento I811;

CONSIDERATO che tale circostanza, ove non rimossa, si presterebbe a pregiudicare l'efficace funzionamento del programma nazionale di clemenza, che risulta condizionato alla possibilità di garantire alle imprese che hanno deciso di collaborare con l'Autorità per la scoperta dei cartelli che la loro scelta di collaborazione non le ponga in una posizione peggiore di quella delle imprese che non hanno collaborato;

CONSIDERATO, altresì, che il programma di clemenza costituisce uno strumento essenziale e indispensabile nella lotta ai cartelli segreti, che rappresentano violazioni estremamente gravi del diritto della concorrenza, il cui accertamento è particolarmente difficile e complesso e che quindi la salvaguardia del programma di clemenza rappresenta un tassello imprescindibile al fine di assicurare una effettiva tutela delle dinamiche concorrenziali;

RITENUTO che l'accoglimento dell'istanza di Daimler AG (ora Mercedes Benz Group AG) e Mercedes Benz Financial Services Italia S.p.A. sia l'unica misura capace di evitare che, a valle degli annullamenti pronunciati dal giudice amministrativo, le predette società si trovino in una posizione peggiore di quella delle altre parti del procedimento I811 e di impedire così che la vicenda che interessa, in ragione dell'insieme delle circostanze che l'hanno contraddistinta, possa determinare pregiudizi futuri all'efficace funzionamento del programma nazionale di clemenza e dunque alla salvaguardia della concorrenza nei mercati nazionali;

RITENUTO, quindi, che sussiste un interesse pubblico alla salvaguardia del programma di clemenza suscettibile di giustificare l'annullamento della delibera del 20 dicembre 2018 n. 27497 anche in ragione del vizio procedurale accertato dal giudice amministrativo nei confronti delle altre parti del procedimento I811;

DELIBERA

di annullare, nei confronti delle società Daimler AG (ora Mercedes Benz Group AG) e Mercedes Benz Financial Services Italia S.p.A., la delibera 20 dicembre 2018 n. 27497 in ragione del solo vizio di carattere procedurale rappresentato dalla tardività dell'avvio dell'istruttoria e salvo il merito della valutazione relativa all'accertamento della sussistenza dell'intesa.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli